

Reg. ASL n° _____ del _____

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE**DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS. 114/1998**L'anno **duemilaventitre** addì _____ del mese di _____,

presso la sede dell'ASL n° 5 di Oristano, in esecuzione della Deliberazione del

Direttore Generale n° ____ del ____ / ____ /2023

TRA**'Azienda Socio-sanitaria Locale n° 5 di Oristano** (di seguito denominata

Azienda), con sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35, C.F. e P. IVA:

01258180957, in persona del Direttore Generale **Dott. Angelo Maria Serusi**, nato

a Gavoi (NU) il 08/04/1958

Ela Ditta **"MONDO CELIACO" di Angioi Ivan**, con sede legale in **Nuoro – Via****Tempio n° 14**, C.F. NGAVNI70L09F979Q, P. IVA 01414110914, iscritta al registro

delle imprese presso la Camera di Commercio di Nuoro al n° REA NU - 99295, il

cui esercizio commerciale, denominato **"MONDO CELIACO"** è ubicato in Via

Tempio n° 14 (angolo Via Olbia) – 08100 – Nuoro, all'uopo rappresentata dal

legale rappresentante Angioi Ivan, nato a Nuoro il 09/07/1970, C.F.

NGAVNI70L09F979Q;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza

glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad

un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero

della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta “**MONDO CELIACO**” di **Angioi Ivan** si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001, ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite dall'ATS giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n° 198 del 22/03/2021);

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno **5** di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 – RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta “**MONDO CELIACO**” di **Angioi Ivan** assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno dal **28/09/2023** al **27/09/2024**.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentoale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta **“MONDO CELIACO” di Angioi Ivan** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;

- violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Oristano.

ART. 7 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ASL n° 5 di Oristano

Per la Ditta "MONDO CELIACO"

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Angelo Maria Serusi

Ivan Angioi